40/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80596** del registro di Segreteria, proposto da **XX ed altri 4** tutti

rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Emanuela Mazzola (C.F. MZZMNL66A50F937B) e dall'Avv. Pierfrancesco Saltari (C.F. SLTPFR93D08H501W), con domicilio presso il loro studio in Roma, Via A. Farnese n. 19 e domicilio digitale ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata anche ai fini delle comunicazioni di rito.

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587) con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q) con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, che indica ai fini delle comunicazioni di rito il presente procedimento all'indirizzo pec: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Visto il decreto presidenziale n. 146 del 18.02.2025 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Udita all'udienza del 20.01.2026 l'Avv. Flavia Incletolli, in sostituzione dell'Avv. Filippo Mangiapane, per l'INPS. Nessuno è comparso per la parte ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, collocati in quiescenza con diverse decorrenze e percettori di un trattamento pensionistico superiore al minimo INPS, hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico negli importi risultanti in applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, in linea con i principi costituzionali applicabili alla materia e richiamati in

ricorso, omessa ogni riduzione percentuale della rivalutazione automatica operata con successive leggi di bilancio (L. 388/2000; L. 145/2018; L. 160/2019; L. 197/2022; L. 213/2023).

Gli odierni ricorrenti, in sintesi hanno agito per ottenere la perequazione integrale del trattamento pensionistico in godimento avanzando a tal fine istanza di sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte costituzionale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Hanno quindi illustrato le disposizioni normative che nel tempo hanno inteso "raffreddare" gli automatismi tesi alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici in godimento (art. 34 L. 448/1998) finalizzati a proteggere il potere di acquisto dei trattamenti pensionistici e garantire ai fruitori un tenore di vita adeguato e costante nel tempo.

In particolare, hanno operato uno specifico riferimento alla L. 197/2022 (Legge finanziaria per il 2023) che, nel prevedere per il biennio 2023-2024 che le aliquote di perequazione automatica fossero da applicarsi non già in modo progressivo ma per scaglioni di reddito pensionistico (e quindi sull'intero importo della pensione), ha prodotto effetti fortemente penalizzanti dando avvio ad un c.d. effetto di trascinamento della ridotta perequazione in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost.

Hanno quindi concluso affinché, questo Giudice, Voglia: "*accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla integrale*

rivalutazione del trattamento pensionistico, negli importi risultanti in applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, omessa ogni riduzione percentuale della rivalutazione automatica operata con successive leggi di bilancio, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme maturate e non percepite e/o percipiende, maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo, ove pure previa rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 L. 388/2000, dell'art. 1, comma 260, L. 145/2018, dell'art. 1, comma 477, L. 160/2019, dell'art. 1, comma 309, L. 197/2022 e dell'art. 1, comma 135, L. 213/2023, salvo ulteriori disposizioni - per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonché per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 23, 36 e 38 della Costituzione, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata - nella parte in cui intervengono sul diritto dei ricorrenti, così precluso, ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico nella misura spettante, anche per il passato, con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo."

2. Con memoria depositata il 4 settembre 2025 parte ricorrente ha invocato il rinvio del giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente avanti alla Corte costituzionale all'esito dell'Ordinanza di rimessione n. 25/2025/M emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna afferente le medesime questioni oggetto del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Con memoria del 26 novembre 2025 si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, richiamando la recente pronuncia n. 19/2025 della Corte costituzionale, ha contestato la fondatezza della domanda e concluso per il rigetto del ricorso.

In via subordinata ha, in ogni caso, invocato la prescrizione quinquennale dei singoli ratei ed eccepito come non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute.

4. Con atto depositato in data 12 gennaio 2026 la parte ricorrente ha manifestato la propria volontà di rinunciare al giudizio e all'azione.

5. All'udienza pubblica del 20.01.2026 l'Avv. Flavia Incletolli ha richiamato i propri scritti e dichiarato di accettare la rinuncia ex adverso formulata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come noto la questione oggetto del presente giudizio è stata

oggetto di diversi provvedimenti di questa Corte che hanno sottoposto allo scrutinio di legittimità della Corte costituzionale le disposizioni normative tese al c.d. "raffreddamento" dei meccanismi automatici di rivalutazione dei trattamenti pensionistici riconducibili alle specifiche categorie individuate dal legislatore.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Si tratta, come è agevole comprendere, di strumenti tutti volti al contenimento della spesa pubblica e finalizzati alla tenuta del "sistema" previdenziale, nel rispetto dei limiti e dei vincoli di bilancio, appannaggio del legislatore quale espressione della discrezionalità politica laddove conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento espressi dalla Carta costituzionale (tra cui ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento).

La Consulta si è quindi pronunciata in diverse occasioni da ultimo con le recenti pronunce n. 19/2025 e 167/2025 (quest'ultima che ha definito l'ultima questione sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza 23/2025/M richiamata dalla difesa dei ricorrenti).

In entrambe le pronunce le sollevate questioni sono state ritenute non fondate e, pertanto, la definizione della presente controversia non può che tenere nel debito conto gli approdi raggiunti dalla Consulta.

Ciò posto le questioni di legittimità costituzionale prospettate

dalla parte ricorrente non possono che ritenersi manifestamente infondate e, pertanto, non idonee a provocare un nuovo provvedimento di rimessione.

2. Va a questo punto individuato il quadro normativo rilevante.

L'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, stabilisce che, per l'anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente (85 per cento per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53 per cento per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47 per cento per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37 per cento per quelli rientranti nell'intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32 per cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il comma 310 del medesimo art. 1 della legge n. 197 del 2022 prevede l'erogazione di un contributo *una tantum* in favore dei soli titolari delle pensioni non superiori al minimo INPS.

Il comma 309 dell'art. 1 L. 197/2022 era in origine destinato a operare per il biennio 2023-2024, per poi essere modificato dall'art. 1 della legge n. 213/2023, che ne ha ridotto l'ambito applicativo al solo anno 2023 (comma 134), riproducendo, per il 2024, il medesimo meccanismo, a parte un'ulteriore riduzione al 22 per cento (rispetto al 32 per cento vigente per il

2023) dell'indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo.

Atteso il quadro normativo nei termini sopra brevemente illustrati, la Corte costituzionale si è pronunciata, in ultimo con la già richiamata pronuncia 167 del 13.11.2025 operando un riferimento anche ai propri precedenti (tra cui la sentenza n. 234 del 2020 ed, ancora, la più recente pronuncia n. 19 del 14 febbraio 2025) ha dichiarato "*non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In ragione degli esiti del giudizio avanti alla Consulta le parti ricorrenti hanno quindi manifestato (atto depositato in data 12.01.2026) la propria volontà di rinunciare al giudizio e all'azione.

Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio,

definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del giudizio e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.01.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
21.01.2026
12:49:50
GMT+01:00